



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Finco, Bottacin, Gidoni, Ciambetti, Calzavara, Boron, Finozzi, Villanova, Sandonà, Michieletto, Semenzato, Barbisan R, Montagnoli, Valdegamberi

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DELLA BANDIERA DELLA REGIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DELLA BANDIERA DELLA REGIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

correva l'anno 1975, il 9 aprile ore 15.45, quando il Consiglio regionale riunito in seduta plenaria approvava il testo di quella che sarebbe divenuta la prima legge regionale sul "Gonfalone e stemma della Regione" del Veneto.

La presente proposta di legge, in considerazione anche dell'importanza storica della legge 56/1975, ne vuole mantenere l'impianto originario apportando però delle modifiche per renderla più attuale e adeguata ai nostri tempi. Tale proposta, infatti, muove dalla necessità di riconfermare, anche nei simboli, la storia, la cultura e la civiltà della nostra regione, del nostro Veneto.

L'Unesco, a tal proposito, ci fornisce una definizione, non certo esaustiva ma alquanto condivisibile, secondo cui "La cultura in senso lato può essere considerata come l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l'arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze".

La lettura data dall'Unesco del concetto di cultura sembra coincidere, con il concetto di civiltà, sebbene tra i due termini esista, almeno nella lingua italiana, una sfumatura, in quanto il vocabolo "cultura" di norma è relativo alla formazione del pensiero e della vita, individuale come sociale, con riferimento alla dimensione riflessiva e critica. Il termine "civiltà", invece, ha una estensione maggiore indicando la spiritualità di un popolo o di un'epoca e compete ad arte, scienza, economia, costumi, vita morale e principi etici visti nella loro oggettività e manifestazione evidente.

Con la presente proposta di legge vogliamo ripartire proprio dal concetto di civiltà cercando di rivitalizzarne anche il senso di appartenenza. Appartenenza che, a nostro avviso, va valorizzata anche attraverso il riconoscimento e l'esposizione dei simboli che identificano non solo un territorio, quello del Veneto appunto, ma anche e soprattutto la storia, le tradizioni e le radici del suo popolo. Simboli ripresi, in primo luogo e soprattutto dalla bandiera e dal gonfalone come riconosciuto dalla legge regionale istitutiva n. 56/1975 e del cui valore storico se ne trova traccia sin dal tredicesimo secolo nella Repubblica Serenissima.

Con le modifiche qui proposte, che prevedono precise modalità e obblighi di esposizione della bandiera del Veneto in tutti gli uffici pubblici della regione e in quelli privati in determinate situazioni, noi vogliamo riportare la centralità del parametro civiltà nelle scelte politiche: la mancata riflessione sull'identità culturale storica, i legami con il territorio, l'ambiente, i valori pre-esistenti, il recupero dell'irriproducibile, ebbene queste grandi assenze combinate con l'assenza di una riflessione umanistica che ha portato alla sottovalutazione, se non disistima, dell'identità storica locale, hanno generato la standardizzazione del banale, l'asservimento supino al meccanismo produttivo seriale. La riaffermazione dei parametri culturali e di civiltà e la riconquista dell'identità

locale e della giusta autonomia, devono essere obiettivi prioritari ed ispirare trasversalmente tutte le scelte della politica regionale, in ogni materia, in ogni campo.

Nel dettaglio la proposta di legge, abrogando la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto”, ridefinisce le modalità e gli obblighi di esposizione della bandiera e più in generale dei simboli della Regione (stemma, gonfalone, ecc.), in tutti gli edifici pubblici del territorio regionale e anche in tutti quelli privati in determinate situazioni. Segnaliamo in particolare, oltre la previsione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto della legge, anche l’obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi realizzati o acquistati da enti pubblici o da privati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DELLA BANDIERA DELLA REGIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, N. 56 “GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE”

Art. 1 Modifica della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”

Dopo l’art. 7, della Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”, aggiungere i seguenti articoli:

“Art. 8 “Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione”

1. L’esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell’ articolo 3, all’esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera, di cui al comma 2 dell’ articolo 3, viene altresì esposta:

all’esterno degli edifici sedi della Regione, dei Comuni e delle Province, della Città metropolitana, nonché sedi di Consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;

a) all’esterno degli enti strumentali della Regione,

b) all’esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione

c) all’esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;

d) all’esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione,

e) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell’Unione Europea;

f) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;

g) all’esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

h) all’esterno degli edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell’anno medesimo;

i) all’esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività, celebrazioni;

j) nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle provincie e della città metropolitana

3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all’articolo 2, su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.

4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio Regionale, agli assessori e ai consiglieri Regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo Stemma della Regione le cui forme e modalità di utilizzo sono definite in accordo tra la Giunta Regionale e l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell’ articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.

Art. 9 – Esposizione della bandiera e dello stemma da parte dei privati

1. L'esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.
2. E' obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.
3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all'articolo 2, su tutte le opere, beni o servizi realizzati o acquistati da privati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto..

Art. 10 - Orari di esposizione della bandiera.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere f), g,) i) dell'articolo 8, dalle ore 8.00 al tramonto. Quando la bandiera rimane esposta anche dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.
2. E' fatto obbligo l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto, in tutte le sedi di cui al comma 2 dell'art. 8, per l'intera giornata del 22 ottobre di ogni anno;

Art. 11 - Modalità di esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. La bandiera e' esposta in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che a qualsiasi titolo abbiano accesso ai locali in cui e' svolta l'attività istituzionale.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione ed i uso della bandiera della repubblica e dell'unione europea nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territori della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato di provincie, comuni e città metropolitana.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

Art. 12 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 13 - Sanzioni.

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a 1.000 (mille) euro.
2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1.

Art. 14 – Immagine coordinata della Regione del Veneto

1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, e del suo territorio, la Giunta Regionale realizza un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione del Veneto.

2. Il sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto, di cui al comma 1, ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione del Veneto;

b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.

3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni della bandiera e degli stemmi di cui alla presente legge;

4. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

5. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto.

Art. 15 – Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto”.

INDICE

Art. 1 Modifica della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”	3
---	---